



N.46  
del 29 Marzo 2017

## News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti  
Loro sedi

### **Abrogata la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e dei finanziamenti**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, **in sede di conversione in legge del DL 244/2016** (c.d. "milleproroghe"), è stata disposta **l'abrogazione dell'art. 2 co. 36-sexiesdecies del DL 138/2011** e conseguentemente **l'abolizione dell'obbligo di effettuare:** i) la **comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci;** ii) la **comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni** effettuati da persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore nei confronti della società. In assenza di una specifica decorrenza, appare plausibile che **l'abrogazione operi già per le comunicazioni previste con riferimento ai beni concessi in godimento nel 2016 e ai finanziamenti/capitalizzazioni effettuati nel 2016;** tali comunicazioni, in assenza dell'abrogazione, avrebbero, infatti, dovuto essere presentate nel 2017. Si evidenzia, inoltre, che **l'abrogazione riguarda soltanto l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci,** restando **ferma la tassazione del reddito in capo al socio o familiare utilizzatore** ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. h-ter) del TUIR.

#### **Premessa**

L'art. 13 co. 4-sexies del DL 244/2016 convertito (Decreto Milleproroghe) ha disposto l'abrogazione dell'obbligo di **comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci.** La seguente tabella

**sintetizza le principali caratteristiche dell'abrogata comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci.**

<b>Soggetti obbligati</b>	La comunicazione relativa ai <b>beni concessi in godimento ai soci</b> doveva essere trasmessa dai soggetti che esercitavano attività d'impresa in forma individuale o collettiva concedenti o, in alternativa, dai soci ovvero familiari utilizzatori.
<b>Oggetto della comunicazione</b>	<p><b>Erano oggetto di comunicazione i beni</b> (es. autoveicoli e immobili) della società concessi in godimento, in presenza di una differenza tra il corrispettivo annuo per il godimento del bene e il valore di mercato del relativo diritto.</p> <p><b>Non rientravano nell'ambito</b> applicativo della comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ i <b>beni concessi in godimento agli amministratori</b>;</li><li>✓ i beni concessi in godimento al <b>socio dipendente o lavoratore autonomo</b>, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR;</li><li>✓ i beni concessi in godimento <b>all'imprenditore individuale</b>;</li><li>✓ i <b>beni di società e di enti privati di tipo associativo</b> che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;</li><li>✓ gli <b>alloggi delle società cooperative edilizie</b> di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;</li><li>✓ i <b>beni ad uso pubblico</b> per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio, i taxi);</li><li>✓ i <b>finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore</b>.</li></ul> <p>Inoltre, l'obbligo della comunicazione <b>non sussisteva quando i beni concessi in godimento</b> al socio o familiare dell'imprenditore rispettavano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ <b>erano diversi dagli immobili</b>, dai veicoli, dalle unità da diporto e dagli aeromobili (ad esempio telefoni cellulari, computer portatili);</li><li>→ erano di <b>valore non superiore a 3.000 euro</b>, al netto dell'IVA.</li></ul>
<b>Termine di</b>	La presentazione della suddetta comunicazione doveva avvenire <b>entro il 30°</b>

presentazione	giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
---------------	--

L'abrogazione riguarda soltanto l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci, **restando ferma la tassazione del reddito in capo al socio o familiare utilizzatore.**

#### OSSERVA

Non viene, infatti, prevista **alcuna modifica alla lett. h-ter) del comma 1 dell' art. 67 del TUIR**, in base al quale **la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo** per la concessione in godimento dei beni dell'impresa ai soci o familiari dell'imprenditore **costituisce reddito diverso.**

Sempre in sede di conversione in legge del DL Milleproroghe è stato abrogato l'obbligo di **comunicazione per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati da persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore nei confronti della società.** La seguente tabella sintetizza **le principali caratteristiche dell'abrogata comunicazione relativa a finanziamenti e capitalizzazioni.**

<b>Soggetti obbligati</b>	<p>La comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni <b>doveva essere effettuata dagli imprenditori e dalle società</b> (e non anche, in via alternativa, dal socio o familiare dell'imprenditore come previsto per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci).</p> <p>Le istruzioni al modello di comunicazione, prevedevano al § 3 (Finanziamenti e capitalizzazioni) <b>che rientrassero nell'obbligo in esame:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ gli <b>imprenditori individuali</b>;</li><li>✓ le <b>società di persone commerciali</b> (snc e sas);</li><li>✓ le <b>società di capitali</b> (spa, srl, sapa);</li><li>✓ le <b>società cooperative</b>;</li><li>✓ le <b>stabili organizzazioni di società non residenti</b>;</li><li>✓ gli <b>enti privati di tipo associativo per i beni relativi alla sfera commerciale.</b></li></ul>
<b>Oggetto della comunicazione</b>	<p>Erano oggetto di comunicazione <b>i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate a qualunque titolo da persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore</b> nei confronti della società.</p>

	Non dovevano essere oggetto di comunicazione <b>i dati relativi a:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ finanziamenti o capitalizzazioni di importo <b>inferiore a 3.600 euro effettuati nell'anno di riferimento;</b></li><li>✓ <b>qualsiasi apporto già conosciuto dall'Amministrazione finanziaria</b> (ad esempio, i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata).</li></ul>
<b>Termine di presentazione</b>	La presentazione della comunicazione <b>doveva avvenire entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi</b> relativa al periodo d'imposta in cui i finanziamenti e le capitalizzazioni erano stati ricevuti

### **Decorrenza dell'abolizione delle suddette comunicazioni**

In assenza di una specifica decorrenza, appare plausibile che **l'abrogazione operi già per le comunicazioni previste** con riferimento:

- ai **beni concessi in godimento nel 2016** e;
- ai **finanziamenti/capitalizzazioni effettuati nel 2016.**

#### **OSSERVA**

Tali comunicazioni, in assenza dell'abrogazione, **avrebbero infatti dovuto essere presentate nel 2017.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti